13870109

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 06/02/2009

sentenza n. 349

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MORGIGNI ANTONIO

PRESIDENTE

1.Dott.LICARI CARLO

CONSIGLIERE

REGISTRO GENERALE

2.Dott.GALBIATI RUGGERO

"

N. 036303/2005

3.Dott.MAISANO GIULIO

4.Dott.MASSAFRA UMBERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANSA

sul ricorso proposto da :



N. IL 01/06/1965

avverso SENTENZA del 29/06/2005

CORTE APPELLO

di BOLOGNA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

GALBIATI RUGGERO

M

Udito il Procuratore Generale in persona del

che ha concluso per l'inammissibilità del suroiso.

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

If

## FATTO E DRITTO

- 1. Il GUP del Tribunale di Bologna con rito abbreviato, con sentenza in data 27-3-2001, dichiarava colpevole per il delitto di omicidio colposo, a séguito di incidente stradale, a danno di Lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.
- 2.In punto di fatto, era avvenuto che, in data 12-3-1999, il stava transitando con un autocarro in via Ossi in Forlì (direzione di marcia Forlì- Faenza), allorché, non essendosi fermato allo stop ivi presente, era andato a collidere con l'autovettura Fiat UNO, condotta da Giovanni Piazza, proveniente da via del Brado che formava un incrocio con via Ossi; il forte impatto aveva determinato un urto di quest'ultimo mezzo contro un palo della luce, con gravissime lesioni riportate dall'automobilista ed il suo decesso.
- 3. Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.

Rilevava che la responsabilità dell'imputato per l'occorso appariva evidente, atteso che costui stava procedendo a velocità eccessiva (circa 60 km orari) e che non si era fermato allo stop segnalato sulla strada da lui percorsa. D'altro canto, le circostanze attenuanti non potevano essere concesse per la sussistenza di precedenti consistenti in due condanne per guida in stato di ebbrezza nel 2001 e nel 2004 e per le modalità del fatto attestanti una guida assolutamente disinvolta e pericolosa; neppure era riconoscibile l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno ex art. 62 n°6 C.P. perché il ristoro era stato effettuato direttamente dalla Compagnia di Assicurazione. Aggiungeva che la valutazione complessiva della personalità dell'imputato non consentiva di esprimere un giudizio prognostico favorevole al fine della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Il avanzava ricorso per cassazione.

Censurava la valutazione effettuata dal Giudice di Appello in ordine alla ricostruzione dell'occorso e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti

M

generiche. Si doleva per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n°6 C.P. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il ricorso può essere accolto solo per quanto di ragione.

Invero, i Giudici di merito hanno correttamente argomentato in ordine alla responsabilità penale dell'imputato ed ai motivi che giustificavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; al riguardo, sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre.

Appaiono, invece, fondate le doglianze concernenti la mancata applicazione dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, per essere stato questo eseguito direttamene dalla Compagnia di Assicurazione con la quale era stata stipulata la polizza per la responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo. In tema, la Corte Costituzionale, con sentenza nº138/1998-c.d. manipolativa di rigetto-, ha accolto la tesi del carattere oggettivo della circostanza in questione, per argomentare la riferibilità all'assicurato contro la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli del risarcimento operato dall'ente assicuratore. In particolare, la Corte Costituzionale ha osservato che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché da tale assunto seguirebbe un'arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità L.1990/1969, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione di quanto previsto appunto dall'art. 3 Cost.

Di recente, le S.U. della Corte di Cassazione - sent. 22 -1- 2009 n°5941/2009 -, pur mettendo in rilievo la ricorrenza comunque di un profilo "volontaristico" nell'attenuante ex art. 62 n°2 nel senso che l'intervento risarcitorio deve essere riferibile all'imputato, ha concordato con la Corte Costituzionale nel ravvisare la volontà di riparazione anche nell'avere stipulato un'assicurazione o nell'avere rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivanti

J.

dall'attività pericolosa. Ne discende che il risarcimento ( anche quello eseguito dalla società assicurativa) deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di farlo proprio.

6. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n°6 C.P., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato. Per il resto il ricorso va rigettato.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione IV° Sezione Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n°6 C.P., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna; rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 6-2-2009.

Il Consigliere Est.

Rfollrich'

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
3 0 MAR. 2009